



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 11

FORME ALTERNATIVE DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA A COMPLETAMENTO
DELLE FORME MERCATALI – ISTITUZIONE POSTEGGI SINGOLI -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione dell'Assessore SERALE LUCA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, recante *“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, sono stati stabiliti i principi e le norme generali sull’esercizio dell’attività commerciale, con la dichiarata finalità di perseguire altresì la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa, la libera circolazione delle merci, la tutela del consumatore, con particolare riguardo all’informazione, alla possibilità di approvvigionamento, all’assortimento e alla sicurezza dei prodotti, nonché l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva;
- in attuazione del summenzionato Decreto Legislativo, che ha conferito alle Regioni ampie competenze nella definizione della disciplina e nella programmazione del settore del commercio su area pubblica, la Regione Piemonte, con L.R. 12 novembre 1999, n. 28 *“Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”*, ha stabilito le disposizioni generali per l’esercizio dell’attività commerciale e gli indirizzi ed i criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento delle attività del comparto;
- nel rispetto di quanto previsto dal Titolo X *“Commercio al dettaglio su area pubblica”* del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ed in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 della L.R. 12 novembre 1999, n. 28, è stata adottata la D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799 *“Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)”* con la quale sono stati definiti i criteri generali e gli indirizzi ai quali i comuni si devono attenere per l’individuazione delle aree da destinare all’esercizio del commercio su area pubblica, nonché per il loro dimensionamento e la loro composizione merceologica, con il dichiarato obiettivo di incentivare lo sviluppo del commercio su area pubblica nelle sue varie forme, al fine di promuovere il ruolo di completamento ed integrazione del commercio in sede fissa, nonché favorirne lo sviluppo quale canale distributivo di alcuni prodotti in concorrenza con il commercio in sede fissa, riconoscendo ai comuni la massima autonomia per quanto riguarda l’organizzazione del settore in funzione del servizio reso ai consumatori, dello sviluppo e della qualificazione urbana;
- ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. a) della succitata Deliberazione del Consiglio Regionale, in alternativa o a completamento delle forme mercatali di cui all’articolo 3, sono configurabili apposite aree, pubbliche o private, di cui il comune abbia la disponibilità, esterne alle sedi mercatali, da destinare all’esercizio dell’attività, ed in particolar modo *“posteggi singoli, o gruppi di posteggi, da un minimo di due ad un massimo di sei, anche ad utilizzo stagionale, articolati con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni della settimana o del mese, per l’offerta al consumo anche specializzata. Dette aree sono soggette a regime di concessione decennale e, in assenza di specifiche richieste di autorizzazione per il loro utilizzo, possono essere assegnate giornalmente ai titolari di autorizzazione ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 114/1998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo stesso (...)”*;
- in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, della L.R. 12 novembre 1999, n. 28 e della D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799, con D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 sono stati adottati i criteri concernenti le vicende giuridico amministrative relativamente alla materia del commercio su area pubblica, in base alla quale:
 - alle manifestazioni di commercio su area pubblica variamente denominate ed individuate ai sensi della D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626 - 3799, possono partecipare esclusivamente i soggetti titolari dell’apposita autorizzazione per il commercio su area pubblica;

- i Comuni, previa consultazione con le categorie provinciali dei commercianti, degli agricoltori e dei consumatori interessate, nonché con i rappresentanti degli operatori del mercato oggetto di intervento, provvedono all'istituzione di nuove aree;
- i posteggi singoli di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a) della D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799 sono occupati in regime di concessione decennale sulla base della relativa autorizzazione di tipologia A dai soggetti previsti dal medesimo articolo della suindicata D.C.R. o, in difetto di richieste, a favore di chiunque abbia titolo ad esercitare il commercio su area pubblica e ne faccia apposita richiesta;

Considerato che, dal punto di vista territoriale, l'ultimo decennio è stato per la Città di Cuneo un periodo di forte trasformazione urbana, che ha determinato inevitabilmente nuovi modi di vivere la città, si ritiene opportuno individuare singoli posteggi, esterni alle aree mercatali, per il commercio su area pubblica, tenendo altresì in considerazione l'effettiva richiesta ed utilizzo dei medesimi da parte degli operatori commerciali;

Dato atto che, a tal fine, è stato effettuato dal Servizio Attività Produttive, in collaborazione con le rappresentanze locali, la ricognizione dello stato di fatto relativo alle aree utilizzate nel passato per il commercio extramercatale su area pubblica, nonché l'individuazione di nuove aree alternative alle forme mercatali di esercizio dell'attività;

Considerato che:

- al contempo, si è altresì provveduto a verificare con gli Uffici comunali competenti – *Settore Polizia Municipale, Settore Ragioneria e Tributi, Servizio Ambiente e Mobilità, Settore Lavori Pubblici* – con richiesta di cui al prot. 48164 del 24/06/2021 l'esistenza di eventuali cause ostative all'istituzione di posteggi singoli da assegnare in concessione decennale, effettuando la verifica dell'adeguatezza delle postazioni sia sotto il profilo dell'inserimento delle stesse nel contesto urbano, sia sotto il profilo commerciale, tenendo in considerazione anche l'effettiva richiesta di utilizzo delle medesime da parte degli operatori commerciali;
- al riguardo, è pervenuto – in data 28/06/2021 – riscontro da parte del Servizio Ambiente e Mobilità, il quale ha espresso il proprio nulla osta a procedere;
- per quanto riguarda i Settori Polizia Municipale, Ragioneria e Tributi e Lavori Pubblici non sono pervenute osservazioni al riguardo;
- inoltre, si è altresì provveduto – con comunicazione di convocazione prot. 46815 del 18/06/2021 – alla previa consultazione delle Associazioni di Categoria in data 25/06/2021;
- all'esito della consultazione è stato redatto specifico verbale – trasmesso ai soggetti interessati con prot. 50085 del 02/07/2021 – nel quale sono state acquisite e recepite le osservazioni rappresentate;

Dato atto che, a seguito delle consultazioni anzidette con le Associazioni di Categoria, che pertanto si sono espresse favorevolmente, si è provveduto ad illustrarne le risultanze in data 30 giugno 2021 alla II° Commissione Consiliare;

Preso atto che, all'esito dell'attività istruttoria espletata dagli Uffici, sono risultati idonei n. 6 posteggi singoli, da assegnare in concessione decennale ai fini di un utilizzo stagionale - non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni non frazionabili - appartenenti ai seguenti settori merceologici:

- a) per la vendita di generi alimentari;
- b) per la vendita di generi alimentari mediante c.d. "autobanchi";
- c) per la vendita di piante, fiori e sementi;
- d) per la vendita di generi non alimentari-generi misti;

dettagliatamente indicati nell'elenco, distinto per dimensione dell'occupazione, settore e categoria merceologica, che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

Ritenuto opportuno precisare, altresì, che:

- il periodo di occupazione stagionale è definito con durata non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni non frazionabili;
- il periodo di occupazione di cui al precedente punto, comprende i giorni necessari per l'allestimento e per lo smontaggio delle strutture temporanee eventualmente necessarie all'esercizio dell'attività, fermo restando che è esclusa la possibilità di occupazione mediante strutture che necessitino di titolo edilizio ai sensi della normativa vigente;
- i commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante possono esercitare l'attività non prima delle ore 7,00 e non dopo le ore 22,00 analogamente a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 114/1998. Sono inoltre tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia;
- l'ingiustificata mancata occupazione per l'intero periodo stagionale di ciascun anno costituirà motivo di decadenza della concessione;
- la ricollocazione temporanea dei siti dei posteggi individuati con il presente provvedimento possa essere disposta con provvedimenti dell'Amministrazione per comprovati motivi di ordine e sicurezza pubblica, per ragioni urbanistiche, per motivi di viabilità e, in ogni caso, per motivi di pubblico interesse;

Considerato che per l'attribuzione dei posteggi sopra individuati, verranno adottati gli atti necessari per l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio della relativa concessione decennale ai sensi della D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799 *"Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)"*;

Preso atto che:

- qualora, dopo aver esperito le procedure ad evidenza pubblica, alcuni posteggi risultassero non assegnati con concessione decennale per assenza di interesse da parte degli operatori ad esercitare in tali aree, gli stessi posteggi potranno comunque essere temporaneamente assegnati agli aventi titolo;
- analogamente, per il periodo non ricompreso nell'autorizzazione decennale rilasciata a seguito di evidenza pubblica, gli stessi posteggi potranno comunque essere temporaneamente assegnati agli aventi titolo;

Considerato infine che i comuni, sentite le rappresentanze locali delle parti interessate, assumono, con proprio atto deliberativo, le iniziative in merito all'individuazione delle aree alternative alle forme mercatali di esercizio dell'attività, così come definite all'articolo 4 della richiamata D.C.R. 1 marzo 2000, n.626-3799;

Dato altresì atto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio Comunale;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

Vista la L.R. 12 novembre 1999, n. 28;

Vista la D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799;

Vista la D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642;

Vista la D.G.R. 17 dicembre 2001, n. 86-4861;

Vista la D.C.C. 9 aprile 2002, n. 66;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive, Ing. Massimiliano Galli, espresso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) di istituire e individuare i posteggi singoli da adibire stagionalmente al commercio su area pubblica a completamento delle forme mercatali, così come risultanti dal prospetto, distinto per dimensione dell'occupazione, settore e categoria merceologica, che si allega al presente provvedimento a costituire parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- 2) di stabilire le seguenti prescrizioni relative ai posteggi singoli da adibire al commercio su area pubblica extramercatale:
 - il periodo di occupazione stagionale è definito con durata non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni non frazionabili;
 - il periodo di occupazione di cui al precedente punto, comprende i giorni necessari per l'allestimento e per lo smontaggio delle strutture temporanee eventualmente necessarie all'esercizio dell'attività, fermo restando che è esclusa la possibilità di occupazione mediante strutture che necessitino di titolo edilizio ai sensi della normativa vigente;
 - i commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante possono esercitare l'attività non prima delle ore 7,00 e non dopo le ore 22,00 analogamente a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 114/1998. Sono inoltre tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia;
 - l'ingiustificata mancata occupazione per l'intero periodo stagionale di ciascun anno costituirà motivo di decadenza della concessione;
 - la ricollocazione temporanea dei siti dei posteggi individuati con il presente provvedimento possa essere disposta con provvedimenti dell'Amministrazione per comprovati motivi di ordine e sicurezza pubblica, per ragioni urbanistiche, per motivi di viabilità e, in ogni caso, per motivi di pubblico interesse;
- 3) di prevedere che modifiche non sostanziali del riassetto delle aree approvate con il presente provvedimento, potranno essere adottate con deliberazione della Giunta Comunale;
- 4) di demandare al Servizio Attività Produttive la predisposizione del bando ad evidenza pubblica per l'assegnazione con concessione decennale dei posteggi singoli stagionali, così come individuati nell'Allegato 1 di cui alla presente deliberazione;
- 5) di consentire qualora, dopo aver esperito le procedure ad evidenza pubblica, alcuni posteggi risultassero non assegnati con concessione decennale per assenza di interesse da parte degli operatori ad esercitare in tali aree, gli stessi posteggi potranno comunque essere temporaneamente assegnati agli aventi titolo. Analogamente per il periodo non ricompreso

nell'autorizzazione decennale rilasciata a seguito di evidenza pubblica, gli stessi posteggi potranno comunque essere temporaneamente assegnati agli aventi titolo, previa istanza.

- 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, diretti o indiretti, per il bilancio dell'Ente;
- 7) di dare atto che il responsabile del procedimento del presente provvedimento, non oltre l'approvazione dello stesso, è il Dirigente del Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive Ing. Massimiliano Galli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 134, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, avuto riguardo alla necessità di procedere all'integrazione delle norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche extramercatali del Comune di Cuneo, al fine di sostenere il comparto produttivo nell'attuale periodo emergenziale;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATO I

Forme alternative di commercio su area pubblica a completamento delle forme mercatali – Istituzione posteggi singoli

	Ubicazione	Mq. Max	Settore	Categoria merceologica
1	Piazza Galimberti (lato via Bonelli)	Mq 25,00 (m 10,00 x m 2,50)	alimentari mediante c.d. "autobanchi"	generi alimentari, torroni e dolci
2	C.so Dante (lato Gesso – area pavimentata)	Mq 8,00 (m 4,00 x m 2,00)	alimentare	caldarroste, dolci, fiori
3	C.so Dante (lato Stura – piano strada)	Mq 50,00 (m 10,00 x m 5,00)	non alimentare	libri, oggetti d'arte
4	C.so Dante (lato Stura – area pavimentata)	Mq 8,00 (m 4,00 x m 2,00)	alimentare	caldarroste, dolci, fiori
5	P.zza della Costituzione	Mq 50,00 (m 10,00 x m 5,00)	non alimentare anche con "autobanchi"	non alimentari – generi misti
6	Piazzale della Libertà (lato Corso Monviso)	Mq 25,00 (m 10,00 x m 2,50)	non alimentari	non alimentari – generi misti